



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO**

ATTO N. ORDS 48

Torino, 21/07/2021

ORDINANZA

OGGETTO: LIMITAZIONI DEGLI ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI DEL SETTORE ALIMENTARE O MISTO, DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA PRONTI PER IL CONSUMO IMMEDIATO E DI EROGAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLE GIORNATE DI GIOVEDI', VENERDI' E SABATO NELL'AMBITO DELLE AREE INDIVIDUATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 OTTOBRE 2018 (MECC. 2018 04343/016)

Visti:

- l'art. 50, comma 7 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;
- la Legge 8 agosto 1985 n. 443;
- gli artt. 44, 44-bis e 44-ter del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Torino;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del 1 Marzo 2021, n. 144;;

PREMESSO CHE

l'art. 50, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare ordinanze non contingibili e urgenti al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, con cui disporre, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di

erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nell'ambito della disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, disponendo che gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, senza l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, ha di fatto liberalizzato gli orari delle attività, ribadendo tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. *“Direttiva Bolkestein”*) riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i *“motivi d'interesse generale”*, riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali *“l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale”*, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

l'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che *“Questa Corte ha costantemente negato che sia ‘configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale’”*;

ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute e dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;

il *“Regolamento di Polizia Urbana”* del Comune di Torino, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Nello specifico, gli articoli 44, 44 bis di tale Regolamento, pongono a carico degli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici, l'obbligo di adottare tutte le misure - anche di carattere strutturale e funzionale - volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica, nonché tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che arrechino disturbi e disagi o pericoli all'interno dei locali e nelle aree esterne di cui abbiano la disponibilità, al fine di tutelare la tranquillità pubblica e la tutela della convivenza civile;

inoltre, l'art 44 ter di detto Regolamento, introdotto con Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 2018 (mecc. 2018 01485/017), ha previsto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta previa informazione alla competente Commissione Consiliare ed in conformità ai principi e criteri direttivi eventualmente da essa indicati, possa individuare aree del territorio cittadino, coinvolte da afflussi particolarmente rilevanti di persone in relazione a singoli ambiti in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina, ove devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;

b) tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;

c) tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;

d) tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese

quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;

e) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;

con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/016) si stabiliva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44-ter del "Regolamento di Polizia Urbana", per il periodo dal 15 aprile al 30 novembre di ogni anno alle seguenti aree, e precisamente:

- zona ricomprendente Via Giolitti ambo lati, Via delle Rosine ambo lati, Via Po ambo lati, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo ambo lati, Via Verdi ambo lati, Via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz (allegato planimetrico - all. 1);

- zona ricomprendente Corso Regina Margherita, Via Napione ambo i lati, Corso San Maurizio (allegato planimetrico - all. 2);

- zona ricomprendente Corso Regio Parco, Corso Verona, Lungo Dora Firenze (allegato planimetrico - all. 3);

- zona ricomprendente Corso Dante (ambo i lati), Via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo D'Azeglio (allegato planimetrico - all. 4);

con la medesima Deliberazione, inoltre, si disponeva in dette aree, ai sensi del comma 6 dell'art. 8-bis del Regolamento di Polizia Urbana, l'anticipazione alle ore 21,00 del divieto di detenzione per il consumo in luogo pubblico o ad uso pubblico di bevande in contenitori di vetro o di metallo, per lo stesso periodo;

con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2019 (mecc. 2019 00692/016), che ha integrato il "Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici", nelle medesime aree si è stabilito che: l'apertura dei nuovi insediamenti ed il trasferimento di attività già in esercizio sono ammesse su superfici di somministrazione non inferiori a metri quadrati 50; che la riduzione della superficie di somministrazione negli esercizi in attività è ammessa solo nel caso in cui la superficie di somministrazione residuale non risulti inferiore a metri quadrati 50; che, in caso di trasferimento, non è ammesso l'accorpamento di più autorizzazioni o SCIA.;

con Deliberazione del Consiglio Comunale del 1 Marzo 2021, n. 144, è stato approvato il Piano di Risanamento Acustico dell'inquinamento acustico legato ai fenomeni di "Movidà", redatto ai sensi dell'articolo 7 della Legge 447/1995 e della L.R. 52/2000, con il quale sono individuate la tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nonché gli obiettivi di risanamento, le priorità e le seguenti linee di intervento:

1. monitoraggio integrato del fenomeno ed analisi dei dati, con riguardo al rumore ambientale, agli afflussi e alle presenze, al traffico e alla sosta, ai rifiuti prodotti;
2. riduzione e contrasto della rumorosità e del disturbo, considerando gli effetti legati al consumo in strada di bevande alcoliche, all'impatto acustico dei locali di somministrazione, alla rumorosità degli avventori, sia nei pressi dei locali che nei dehors, alla rumorosità del traffico per la ricerca dei parcheggi e in reazione alla sosta non ordinata, alle attività di raccolta rifiuti, spazzamento stradale ed igiene del suolo nonché a particolari comportamenti (goliardia, atti violenti, vandalismo, eccetera);
3. pianificazione territoriale e commerciale, compresi specifici criteri per l'assegnazione dei limiti di riferimento notturni alle aree interessate dal fenomeno della cosiddetta "Movidà", contemperando le specificità dei luoghi e i principi delle norme nazionali e regionali di riferimento;
4. riqualificazione dello spazio pubblico e crescita delle proposte alternative per l'intrattenimento giovanile, quali elementi che possono contribuire alla migliore gestione del fenomeno e all'adozione di comportamenti più consapevoli da parte dei fruitori, come da consolidate esperienze europee.

CONSIDERATO CHE

il consumo di alcool è una prima causa dell'aumento della rumorosità, in particolare per la progressiva riduzione del controllo del tono della voce e la riduzione dei freni inibitori che portano a comportamenti lesivi della quiete pubblica, ancorché il fenomeno della cosiddetta "Movidà" è caratterizzato sotto il profilo acustico da una pluralità di sorgenti antropiche, impiantistiche e veicolari, ognuna delle quali contribuisce al clima acustico e al disturbo percepito;

l'abuso di alcool genera inoltre comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, di igiene, di attenzione verso gli arredi urbani provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti ed i frequentatori della rete commerciale nelle ore diurne, cosa che impegna la Città ad effettuare interventi straordinari di manutenzione e pulizia;

in dette zone della Città la presenza di esercizi commerciali e artigianali risulta particolarmente elevata e, a seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, con possibilità di restare aperti anche 24 ore su 24, soprattutto di sera, di notte e in special modo nei fine settimana, consentendo la concentrazione di molte persone che, dentro e al di fuori dei locali, provocano grave disagio ai residenti;

tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani, creando, inoltre, grave turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e alla fruizione cui sono destinati e determinando un clima di insicurezza;

nel corso dei servizi di vigilanza effettuati dalle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale nelle cosiddette zone di "Movida" nel recente periodo, caratterizzato dalla progressiva riapertura delle attività a seguito della cessazione delle limitazioni imposte per contrastare il contagio da COVID 19, sono stati effettuati numerosi accertamenti di violazione alle norme poste a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché per inosservanza del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte degli esercenti i negozi di vicinato, come risulta dalla relazione del Corpo di Polizia Municipale conservata agli atti;

RITENUTO CHE

l'azione preventiva e repressiva da parte delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale, diretta a prevenire e a perseguire comportamenti illeciti sotto il profilo amministrativo e penale, necessita di essere coadiuvata attraverso l'adozione di un provvedimento che contribuisca all'eliminazione dei fattori che determinano fenomeni di aggregazione notturna che a loro volta recano pregiudizio alla tranquillità e al riposo dei residenti;

a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e temperando i principali interessi in gioco, risulti opportuno che il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute e incolumità pubblica, debba limitare, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività;

sia imprescindibile ai fini dell'attuazione del Piano di Risanamento Acustico dell'inquinamento acustico legato ai fenomeni di "Movida", redatto ai sensi dell'articolo 7 della Legge 447/1995 e della L.R. 52/2000, che, oltre alle limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previste con l'Ordinanza sindacale n. 47 del 15 luglio 2021, siano adottati provvedimenti idonei a contrastare il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche negli spazi pubblici;

che le generali esigenze di approvvigionamento di generi alimentari da parte della popolazione non siano pregiudicate dalla fissazione alle ore 21,00 della cessazione dell'orario di vendita degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto;

che la fissazione alle ore 24,00 della cessazione dell'orario di vendita delle attività artigianali abilitate alla vendita di beni alimentari di produzione propria sia congrua ad assicurare la generale fruizione del servizio di ristorazione;

RICHIAMATI

- l'approfondito confronto tenutosi in Prefettura in data 5-14 luglio u.s. con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, il primo svoltosi anche con la partecipazione dei rappresentanti dei residenti, nel corso del quale si sono condivisi gli obiettivi nonché le motivazioni da cui origina l'esigenza di adottare il presente provvedimento;
- la propria Ordinanza sindacale n. 47 del 15 luglio 2021 e le motivazioni in essa contenute;

DATO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato comunicato agli interessati l'Avvio del procedimento Prot. n. 20559 del 15 luglio 2021, nel rispetto degli artt. 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Torino, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/commercio/>.
- che nei cinque giorni successivi al 15 luglio 2021 non sono pervenute memorie scritte o documenti da parte di eventuali soggetti interessati;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione alla necessità di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale nell'ambito delle aree individuate con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/016) recepite nel Documento Tecnico allegato al Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2019 (mecc. 2019 00692/016), fermo restando il divieto di vendita per asporto già stabilito dall'articolo 44-ter del vigente Regolamento di Polizia Urbana, nelle giornate di:

Giovedì 22 Luglio 2021

Venerdì 23 Luglio 2021

Sabato 24 Luglio 2021

Giovedì 29 Luglio 2021

Venerdì 30 Luglio 2021

Sabato 31 Luglio 2021

Giovedì 5 Agosto 2021

Venerdì 6 Agosto 2021

Sabato 7 Agosto 2021

Sabato 21 Agosto 2021

Giovedì 26 Agosto 2021

Venerdì 27 Agosto 2021

Sabato 28 Agosto 2021

Giovedì 2 Settembre 2021

Venerdì 3 Settembre 2021

Sabato 4 Settembre 2021

Giovedì 9 Settembre 2021

Venerdì 10 Settembre 2021

Sabato 11 Settembre 2021

Giovedì 16 Settembre 2021

Venerdì 17 Settembre 2021

Sabato 18 Settembre 2021

Giovedì 23 Settembre 2021

Venerdì 24 Settembre 2021

Sabato 25 Settembre 2021

Giovedì 30 Settembre 2021

Venerdì 1 Ottobre 2021

Sabato 2 Ottobre 2021

Venerdì 8 Ottobre 2021

Sabato 9 Ottobre 2021

- i titolari o gestori delle attività commerciali di vicinato del settore alimentare e misto devono effettuare la chiusura dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo;
- i titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria devono effettuare la chiusura dalle ore 24,00 alle ore 7,00 del giorno successivo;
- i proprietari o gestori di apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono di configurarli in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo;
- i concessionari di posteggi adibiti alla vendita su area pubblica di prodotti appartenenti al settore alimentare a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti "autobanchi" devono cessare la vendita per il consumo sul posto dalle ore 24,00;

A V V E R T E

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

che l'inottemperanza alla presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari, è punita ai sensi del comma 7-bis.1 dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, potrà essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività, per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.100 R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), come previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

D I S P O N E

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Torino;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza al Prefetto di Torino, al Questore di Torino e al Comando del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino

Legenda

attivita_commerciali_geo

- edicole
- commercio in sede fissa
- pubblici esercizi


Circoscrizioni

carta_sintesi_geo

- PARCHI
- FIUMI
- ISOLATI

Aree Criticità

- C1_Z1
- C7_Z1






Legenda

COMMERCIO

- Aree Criticità
- attivita_commerciali_geo
- edicole
- commercio in sede fissa
- pubblici esercizi
- Circoscrizioni
- carta_sintesi_geo
- PARCHI
- FIUMI
- ISOLATI
- PASSERELLE



CARLO TANCREDI
 FALLETTI DI BAROLO

Legenda

- Aree Criticità
- attivita_commerciali_geo
- edicole
- commercio in sede fissa
- pubblici esercizi
- Circostrizioni
- carta_sintesi_geo
- PARCHI
- FIUMI
- ISOLATI
- PASSERELLE

0
 M

C7_Z1

C7_Z2

7

VIA

VIA

CORSO

REGIO

REGGIO

MESSINA

CATANIA

CAGLIARI

BUSCALIONI

VIA

VIA

DORA

VERONA

MANTOVA

VIA

MODENA

DORA

VIA

PARMA

VIALE

VIA

PISA

DORA

